

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

7
—
2016



JOVENE EDITORE

PROLUSIONI

SOMMARIO: 1. L'occasione e il tema della prolusione. – 2. La nascita del concetto di “impresa”. – 3. Gli antecedenti normativi e culturali. – 4. Il seguito. – 5. Qualche supposizione.

1. *L'occasione e il tema della prolusione*

Chiamato alla Sapienza dall'Università di Napoli ad insegnare le Istituzioni di diritto privato prima nella facoltà di Economia e commercio (1953-55) e poi, dal 1955 al 1980, in quella di Giurisprudenza, di cui sarebbe stato preside dal 1966 al 1980, Rosario Nicolò (1910-1988) inaugura il suo corso di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà giuridica con una prolusione letta il 26 aprile 1956 dal titolo «*Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*».

A differenza di altre prolusioni dettate dalle mode del momento, dalle problematiche contingenti, o dall'ansia di presentare una originale elaborazione di un istituto, Nicolò – autore, con i grandi Maestri degli anni Trenta, del nuovo codice civile, e ascoltato segretario della Commissione ministeriale presieduta da Filippo Vassalli – non sceglie un tema squisitamente civilistico e tradizionale. Sceglie il tema dell'impresa con lo scopo di rinnovare brillantemente il metodo degli studi civilistici e dare così un segnale alla dottrina, ma anche alla giurisprudenza e allo stesso legislatore, sul modo nel quale si deve pensare e utilizzare il diritto civile in un contesto economico e sociale completamente cambiato rispetto all'epoca in cui il nuovo codice era entrato in vigore.

Dall'entrata in vigore del codice civile erano passati solo quattordici anni, ma in quel breve lasso di tempo era letteralmente cambiato il mondo.

Se ne erano accorti i giuristi? Già Ascarelli aveva lamentato che la scienza giuridica italiana non era più in armonia con la realtà del momento attuale, e Nicolò, nel presentare il suo tema, sottolinea come «dest[i] una certa meraviglia che ancora oggi molti degli sforzi della nostra dottrina civilistica siano impiegati per discutere e risol-

vere problemi semplicemente apparenti, che guardati nella loro giustificazione sostanziale, hanno scarsa ragione d'essere».

2. *La nascita del concetto di "impresa"*

Con la consueta acutezza Paolo Grossi traccia il profilo storico dell'impresa nel volume dei *Quaderni fiorentini* (n. 28, tomo II, 1999) dedicato a «Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica» (p. 999 ss.) e spiega che il termine nasce in Germania, nella "fornace storica" che si arroventa tra anteguerra, guerra e primo dopoguerra: *Unternehmen* diventa il concetto cardine dell'economia, sicché sono i fatti concreti economici che pretendono una forma giuridica adeguata, non più astratta, ma concreta, calata nel mondo della realtà, nel mondo sociale. È Rodolfo Mueller-Erbach a coniare il diritto delle imprese e degli imprenditori, e Max Weber ne fa il controcanto filosofico-sociologico. In Italia si appropria di questa concezione Lorenzo Mossa, ispirato dalla moderna dottrina tedesca e austriaca, considerato con qualche perplessità dai colleghi del diritto commerciale perché le sue tesi sembrano stravaganti e troppo intrise di cultura straniera, anche se quell'idea non è distante dalle istanze corporative dell'epoca, tanto è vero che Mossa le riprende nel suo libro su *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, 1935. Dell'impresa fanno parte uomini, beni, energie, ma ciò che tiene insieme queste diverse componenti è l'organizzazione; anche l'organizzazione è un bene, ma un bene immateriale. Gli fa eco Finzi, *Verso un nuovo diritto del commercio*, in *Arch. Studi Corp.*, 1933, in cui avvicina l'impresa alle collettività, insieme di persone e cose, e per la verità non traccia una netta distinzione tra impresa e azienda. Insomma, l'impresa viene vista come una proprietà (o come complesso di diritti di utilizzazione di beni) in fase dinamica.

In un codice che non distingue più tra la materia civile e la materia commerciale ha ancora senso insistere sulla dogmatica dei concetti civilistici? Il nostro A. si riferisce per l'appunto ai logori temi del negozio giuridico (inteso come atto di volontà o al contrario come dichiarazione), alla distinzione tra intento empirico ed intento giuridico, alla necessarietà o meno della causa, tutte problematiche che egli ritiene anacronistiche e dannose, perché occupano la mente

dei giuristi mentre il mondo che li circonda procede ad un'altra velocità, gravido di novità, di rivolgimenti, di attese.

Come dunque rinnovare gli studi civilistici? Secondo Nicolò i civilisti si dovrebbero occupare dei rapporti dinamici, dell'economia di mercato e della concorrenza, della lotta ai monopoli e dei problemi del lavoro, cioè dei temi assegnati per tradizione al diritto commerciale, ma dagli studiosi di quella materia coltivati solo in termini fattuali, contenutistici, e quindi bisognosi di una configurazione concettuale. Configurazione che, nella radicata convinzione di Nicolò, solo i giuristi formati nello studio del diritto civile sarebbero in grado di dare nel modo più soddisfacente.

Il tema dell'impresa si presta dunque a questo esperimento perché, dopo la fortunata ed ingegnosa unificazione legislativa, l'impresa è al centro dei rapporti economici e quindi al centro del diritto privato.

L'impresa si presta a questo esperimento anche perché nel codice se ne trova solo un accenno: ed in effetti, al di là del titolo del capo I (del Tit. II del Libro V) «Dell'impresa ingenerale», il codice non ne dà né una definizione analitica né una compiuta disciplina, affidandosi piuttosto alla nozione di imprenditore (art. 2082) e alla nozione di azienda (art. 2555) per descrivere gli strumenti necessari da organizzare l'attività giuridico-economica.

Ora, assodato che l'imprenditore esprime il profilo soggettivo del fenomeno, ed incorpora un vero e proprio *status*, quel che interessa l'A. è il riferimento oggettivo della figura dell'imprenditore, cioè l'organizzazione strumentale costituita da un complesso di beni, rapporti, lavoro, che si denomina azienda: l'imprenditore esercita una attività economica organizzata mediante l'azienda; ma l'azienda è un complesso di beni e rapporti e comunque non è l'impresa.

Ecco dunque tratteggiata la fattispecie: c'è un soggetto che svolge una attività organizzativa, la quale è destinata alla produzione di beni e servizi e, che deve essere considerata in modo unitario.

Ma qual è il legame che unisce il soggetto all'oggetto?

Il fatto che quel complesso di beni e rapporti non sia una *universitas facti* ma una *universitas iurium* è sufficiente a spiegare quel legame?

La risposta di Nicolò è semplice a darsi ma difficile a giustificarsi: l'interesse che lega il tutto è *l'interesse al godimento*, inteso non in senso statico, ma come «quella forma di godimento, propria dei

beni (per il godimento dei quali il soggetto ha scelto, col suo atto di destinazione, di utilizzazione la loro potenziale qualità di beni) strumentali, che si risolve cioè (...) in una *attività di gestione*. Il complesso dei diritti esercitati sui beni comporta il sorgere di un «potere giuridico nuovo (...) che ha per suo essenziale contenuto la gestione del complesso». L'interesse alla gestione dell'azienda è configurato da Nicolò come un *diritto soggettivo assoluto*, ed è indifferente che questo potere sia costruito come diritto reale o come diritto di godimento: ciò che importa è che si tratti di un potere di gestione. E dunque per rispondere al quesito iniziale sulla natura del rapporto esistente tra il soggetto e i beni (l'imprenditore e l'azienda), la soluzione è il rapporto di gestione: l'imprenditore «non è che il titolare del diritto di impresa (...) come il proprietario è il soggetto titolare del diritto di proprietà».

L'oggetto del diritto di impresa è costituito dal complesso variabile dei beni e dei servizi che si pongono come strumenti di attività della produzione o dello scambio, compreso tra di essi l'avviamento, ma non i beni che costituiscono il risultato dell'attività produttiva (come i prodotti finiti). Su questi beni l'imprenditore acquista il diritto di proprietà a titolo originario, per effetto dell'esercizio del diritto d'impresa.

Secondo questa costruzione il diritto d'impresa si acquista mediante la commissione di atti di destinazione, e quindi a titolo originario. Questo diritto non può essere trasferito con atti *inter vivos* o *mortis causa*. Ciò che si trasferisce è costituito o da singoli beni, o dall'azienda, o da titoli rappresentativi di partecipazioni azionarie o di quote di società, quando si tratti di imprese collettive. Allo stesso modo l'erede non diventa imprenditore se non rinnova la destinazione dei beni e non continua effettivamente la gestione dell'azienda. Il diritto d'impresa diviene quindi un diritto della personalità, che potrebbe divenire un mezzo per accomunare il diritto privato al diritto pubblico, posto che lo Stato è «un operatore economico su larghissima scala».

3. *Gli antecedenti normativi e culturali*

La tesi svolta nella prolusione è al tempo stesso affascinante e rigorosa, dogmaticamente impeccabile, perché riesce a dare una rispo-

sta ad una domanda capitale: da dove proviene il potere dell'imprenditore e che rapporto c'è tra imprenditore e impresa? L'impresa è concetto diverso dall'azienda, essendo dinamico il primo e statico il secondo, e l'imprenditore per svolgere la sua attività può anche non essere proprietario dell'azienda.

E tuttavia questa costruzione non conquista il favore dei giuristi. Al punto che a distanza di quattro anni dalla sua pubblicazione sulla *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 177 ss. un assistente della medesima Università, Antonio Nasi, si preoccupa di richiamare l'attenzione su di essa lamentando che essa «non pare avere suscitato presso gli studiosi quella eco critica e costruttiva che pure (...) aveva i titoli per meritare» (*Osservazioni su di una recente teoria dell'impresa*, ivi, 1960, I, 382 ss.).

Rosario Nicolò era ben consapevole delle scelte legislative, avendole in qualche modo favorite: il codice civile unitario è volto a favorire l'attività economica e quindi la dimensione dinamica dei rapporti piuttosto che non la proprietà, e, pur rivendicando il ruolo tecnico dei giuristi che si dedicarono alla redazione del codice è anche consapevole delle compromissioni ideologiche che si erano compiute per le necessità del momento.

Si legge infatti nella Relazione del Guardasigilli (n. 834): «Il codice non dà la definizione dell'impresa; ma la sua nozione risulta dalla definizione dell'imprenditore (...). L'impresa è (...) in senso strumentale l'organizzazione del lavoro cui dà luogo l'attività professionale dell'imprenditore; in senso funzionale, l'attività professionale organizzata dell'imprenditore» e destinata alla produzione o allo scambio di beni e servizi. La Relazione tiene a sottolineare che l'impresa si sostituisce all'atto di commercio del vecchio codice di commercio, e non riguarda solo l'attività industriale, a cui era confinata in quel codice, ma diviene «una forma di organizzazione tipica della moderna economia, sia nel settore agricolo, sia in quello industriale, commerciale, bancario, assicurativo». Questo concetto corrisponde quindi alle esigenze dell'ordinamento corporativo, fatta eccezione per le sole professioni intellettuali, il cui esercizio riveste per sua natura un carattere strettamente personale».

Nel concetto di impresa rientrano sia l'impresa privata sia l'impresa pubblica, quantitativamente rientrano sia la piccola come la media e la grande impresa, e qualitativamente l'impresa agricola, distinta dall'impresa commerciale.

Come si è detto, la nozione di impresa non era ignota alla cultura giuridica italiana anteriore alla unificazione dei due codici. Lorenzo Mossa ne aveva scritto largamente, dedicando al concetto di impresa un pregevole volume (*Il diritto dell'impresa*, 1933), ma già Montessori (*Il concetto di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 408 ss., 496 ss.), e altri illustri giuristi come Antonio Scialoja, Alfredo Rocco, lo stesso Cesare Vivante e Tullio Ascarelli ne avevano lungamente trattato. Lo ricorda uno dei protagonisti dell'epoca ed uno dei teorici più impegnati in questo settore, Mario Casanova, nella voce *Impresa* del *Noviss. dig. it.*, Torino, 1960, 348 ss.

Paolo Spada ne trova le tracce nel Codice napoleonico (voce *Impresa*, in *Dig. IV*, 34 ss., nel *contrat d'entreprise*, la *locatio operis*) anche se, come si sottolinea nella Relazione, questo termine era collegato con la produzione industriale, quindi ad un settore circoscritto dell'attività economica, che escludeva ad es. l'attività agricola. In questo senso era eloquente l'art. 3 del Codice di commercio, che elencava le imprese economiche (sul punto v. per tutti Ferri G., *Manuale di diritto commerciale*, IX ed. a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, Torino, 1993, 42).

Ed è interessante notare che, pur collegata con l'omologo termine *Unternehmen*, in Germania sia entrata nel lessico normativo solo di recente. Per non parlare della terminologia di common law, in cui l'imprenditore è *businessman*, *professional*, *trader*, ma non *entrepreneur*, che implica un soggetto che si assume rischi piuttosto che non un soggetto che svolge una semplice attività economica organizzata.

Al di là delle vicissitudini della unificazione dei codici, della nascita di questa terminologia e della correlativa disciplina traccia una accurata ed acuta storia Antonio Iannarelli, in un saggio inserito negli *Studi* in onore di Vincenzo Buonocore. Iannarelli rivisita le sei stesure del Libro V, e documenta le pressioni politiche dei diversi esponenti degli interessi professionali di categoria che incisero (soprattutto le confederazioni degli agrari) sulla disciplina dell'imprenditore e sulle categorie delle imprese.

Nella prolusione di Rosario Nicolò si avvertono gli echi di quei lunghi dibattiti, sia quelli che rivendicavano la novità del codice unitario dovute all'influsso delle concezioni della Carta del Lavoro e dell'ordinamento corporativo, sia quelli che tentavano di costruirne

l'armatura tecnico-dogmatica, sia quelli che assegnavano all'impresa il ruolo di *istituzione vera e propria*.

Peraltro non è un caso che siano proprio autorevoli Maestri del diritto *civile* i primi commentatori delle nuove disposizioni del codice civile riguardanti l'imprenditore e l'azienda, essendo gli studiosi del diritto commerciale piuttosto intenti a salvaguardare la specialità delle norme del Libro V e l'autonomia della loro materia. Ne è testimone il dibattito apertosi nel 1942 sulla *Rivista del diritto commerciale e delle obbligazioni* con contributi di Asquini, Brunetti, Carnelutti, Mossa e La Lumia.

Di contro, i civilisti.

Salvatore Pugliatti si occupa dei rapporti tra ordinamento corporativo e codice civile (ivi, 1942, I, 358 ss.) con riguardo alle nuove fonti del diritto e alla centralità del lavoro – e quindi dell'impresa. E Francesco Santoro Passarelli (il quale all'epoca della prolusione di Nicolò era suo Collega alla Sapienza) dedica un ampio saggio a *L'impresa nel sistema del diritto civile* (ivi, 1942, I, 376 ss.). Non a caso l'impresa è collocata nell'ambito del diritto civile e non a caso si allude al metodo sistematico.

Ed è singolare sottolineare che anche questo saggio nasce in veste di prolusione al corso di Istituzioni di diritto privato letta dall'A. nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli il 26 novembre 1942. Sono semplici coincidenze, ma vien da chiedersi se sia proprio casuale la scelta di Nicolò di dedicare la sua prolusione ad un argomento scelto dal Collega come oggetto della prolusione fatta quattordici anni prima, e che il tema appartenga, come da tradizione, al diritto commerciale, e sia invece considerato come centrale della materia delle Istituzioni, per tradizione insegnate dagli studiosi del diritto civile.

Ma, come si è detto, Nicolò ritiene che l'impresa stia al centro del sistema del diritto in quanto è al centro del sistema economico.

Torniamo a Santoro Passarelli. In antitesi agli studiosi del diritto commerciale che rivendicavano l'autonomia della materia e la sistematicità del diritto commerciale (così Mossa, Asquini, La Lumia, Bracco, Arena, Valeri etc.), nel saggio del 1942 precisa che «la conservazione di una scienza e di un insegnamento del diritto commerciale è giustificata a sufficienza, se anche solamente dal principio di divisione del lavoro scientifico, poiché il fenomeno economico del-

l'impresa, se diventa con il nuovo codice giuridicamente rilevante nella sua generalità, quale che sia l'attività economica mediante la stessa esercitata, e perciò assurge a motivo sistematico dell'intero diritto civile, e non di un diritto patrimoniale speciale, come dovrebbe essere il nuovo diritto commerciale dell'impresa, tuttavia continua a trovare le sue più numerose e importanti applicazioni a quell'attività, dal cui esercizio storicamente deriva, cioè all'attività commerciale *lato sensu*, per le cui specifiche esigenze sussiste altresì uno speciale statuto dell'impresa commerciale» (*op. cit.*, 377).

Santoro Passarelli ha cura di sottolineare che la nozione e il nome dell'impresa sono stati tratti dall'economia, e il concetto di impresa deve perciò essere tradotto in termini giuridici. Tentativo già effettuato con diversi esiti: per Carnelutti l'impresa è un atto giuridico, per Mossa è l'azienda, per Asquini l'organizzazione di persone e l'azienda organizzazione di beni.

Santoro Passarelli sottolinea che – come ancora molti giuristi odierni ritengono (v. ad es. Galgano, *L'imprenditore*, Bologna, 1970) – impresa e imprenditore si confondono, l'impresa è l'imprenditore: «questa metatesi, o meglio metonimia, viene giustificata perciò che l'imprenditore è il capo dell'impresa, e questa, con lui, nel suo vertice, si confonde» (*op. cit.*, 381). Secondo la sua concezione, però, l'impresa è un organismo, è autonoma nella sua tutela assoluta, essenzialmente è oggetto di diritti e centro indipendente di rapporti giuridici.

Insomma, l'impresa è intesa come istituzione, come fenomeno entificato, come oggetto di diritti: il che non si concilia, per la verità, con la premessa, che tende a sottolineare la confusione tra imprenditore e impresa, né con l'idea che, essendo *attività*, l'impresa non dovrebbe essere entificata e divenire oggetto di diritti al pari dell'azienda.

Di qui l'intervento di Alberto Asquini (*Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 1 ss.), il quale distingue tra concetto economico e concetto giuridico dell'impresa, concetto non definito dal legislatore ma ricostruito dall'interprete. Diverse sono le norme corporative che nel corso del tempo hanno fatto riferimento all'impresa, ma essendo questo un termine polisemico, Asquini ne ricostruisce sistematicamente il significato giuridico. E distingue il profilo soggettivo, intendendo l'impresa come l'imprenditore, e ne declina i contenuti (attività, professionalità, economicità, organizzazione, funziona-

lità), ed ancora il profilo oggettivo (attività), il profilo patrimoniale (l'impresa come azienda), il profilo corporativo (l'impresa come istituzione, nel senso di Romano, Gierke e Hauriou).

La letteratura che si svilupperà sul tema sarà copiosissima, e, come si comprende dalle premesse, gli studiosi del diritto commerciale non risulteranno affatto concordi sulla possibilità di assegnare all'impresa un significato univoco.

4. *Il seguito*

La proposta di Nicolò non ha avuto successo.

In un arioso, elegante saggio, Oberdan T. Scozzafava (*Rosario Nicolò e il diritto di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, 847 ss.) si sforza di segnalarne i pregi, e di rintuzzare le critiche che da qualcuno furono sollevate.

Le teorie dell'impresa sono molteplici, perché ciascuno dei fattori che compongono la nozione di imprenditore sono stati valorizzati o considerati come suo elemento essenziale se non esclusivo: l'economicità, l'organizzazione, la funzionalità, e così via (v. Galgano, *Le teorie dell'impresa*, in *Trattato di dir. comm. e dell'economia*, Padova, 1978, 28). L'ampia trattazione di Galgano – che tratta soprattutto dell'imprenditore, e su di questa figura ricostruisce l'ideologia del codice civile (*L'imprenditore*, Bologna, 1970) – si sofferma, nel *Trattato* sulle diverse teorie dell'impresa affacciate nell'Ottocento, dapprima frantumata negli atti di commercio dei commercianti, poi entrata nel codice civile come attività produttiva, ma si sofferma anche sulle norme della Costituzione, e quindi ricollega la natura giuridica dell'impresa alle leggi di programmazione economica, ai contratti collettivi dell'industria, e ai fini sociali che la Costituzione impone – *ex art. 41* – all'attività economica. La comunione di interessi dell'imprenditore e dei lavoratori è criticata sottilmente perché essa tradisce l'ideologia corporativa che vuol eliminare il conflitto tra le classi e riportare gli interessi sotto il tetto dell'interesse unitario dello Stato. È una concezione comunitaria di impresa che si deve distinguere dalla concezione “democratica” per la quale la sintesi degli interessi si deve fare non all'interno dell'impresa ma all'esterno, con gli altri interessi sociali che sono propri della società civile e che ha come interlocutori gli esponenti della politica e del sindacato.

Niente di tutto ciò nella prolusione di Nicolò, che pure, qualche anno dopo, nelle voci enciclopediche su Codice civile e Diritto civile si dimostra invece aperto ai valori costituzionali e agli interessi sociali.

Scozzafava rivendica a Nicolò il merito di aver saputo, seguendo la teoria dell'interesse di Thon, distinguere l'impresa dal bene e quindi contrapporre l'impresa alla proprietà dell'azienda, di aver descritto l'impresa come la proiezione della personalità dell'imprenditore. Ma i diritti sull'azienda divergono dal *diritto d'impresa* (che non è diritto all'impresa). Solo attraverso la configurazione del diritto d'impresa come un diritto della personalità si può giustificare il diritto di proprietà che l'imprenditore esercita sul prodotto dell'attività d'impresa.

La giurisprudenza ritiene che l'impresa non costituisca una entità a sé, un soggetto giuridico distinto dalla persona del suo titolare, ma, a differenza di quanto riteneva Nicolò, e cioè che il potere dell'imprenditore costruito come diritto soggettivo assoluto di gestione dei fattori unitariamente denominati "impresa" sia destinato ad estinguersi con la morte del suo titolare, afferma il principio secondo il quale alla morte dell'imprenditore i rapporti inerenti all'impresa si trasmettano agli eredi (v. ad es. Cass. 2 marzo 1973, n. 573), ma conviene però nel ritenere che l'attività d'impresa sia concetto essenzialmente dinamico, caratterizzato dalla disponibilità e dall'utilizzazione di un complesso strumentale costituito da fattori personali e materiali (Cass. 29 gennaio 1973).

5. *Qualche supposizione*

Solo di recente si è ripreso il pensiero di Nicolò sul punto. Giorgio Oppo, con la consueta finezza, tratta di impresa e società in occasione del cinquantenario del codice civile nello scritto in onore di Elio Fazzalari, pubblicato nel 1993. Qui Oppo ripercorre sinteticamente il passaggio dall'atto di commercio all'attività d'impresa, e si sofferma sulla distinzione tra impresa, azienda e società. Dell'impresa sottolinea l'essere una «fattispecie oggettiva, presupposto di una disciplina dettata in larga misura nell'interesse dei terzi e della generalità». L'impresa deve essere riguardata in modo oggettivo, essa opera in un contesto di economia di mercato: l'imprenditore è il

capo dell'impresa e la governa all'interno e nell'azione di mercato in un regime di libera concorrenza.

È possibile che Nicolò, costruendo il concetto di impresa come un diritto soggettivo assoluto pensasse anche alla problematica relativa alla "funzionalizzazione" dell'impresa, che in quegli anni preoccupava i giuristi, timorosi che si rivangassero finalità corporative, stataliste o peggio coercitive (MINERVINI, *Contro la «funzionalizzazione» dell'impresa privata*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, 618); oppure al fatto che proprio in quegli anni era stato costituito il Ministero delle Partecipazioni Statali, e che lo Stato-imprenditore sarebbe intervenuto ancor più pesantemente nell'economia e si sarebbe appropriato di attività dei privati (come sarebbe accaduto poco dopo con la nazionalizzazione dell'energia elettrica). Configurare il diritto dell'impresa come un diritto della personalità avrebbe messo al riparo l'operatore economico da interventi legittimi solo se accompagnati da adeguate garanzie e, occorrendo, equi indennizzi.

In fin dei conti, quella prolusione diviene un programma di lavoro culturale, ma anche un atto di impegno sociale.

Come scrive Stefano Rodotà, nella voce *Rosario Nicolò* per il *Dizionario dell'Enciclopedia Treccani*, proprio muovendo dalla prolusione del 1956, «con la voce *Diritto civile* (X, 1964, 904-923), l'orizzonte viene allargato. Si prende atto della novità rappresentata dall'entrata in vigore di una costituzione rigida e del passaggio di alcuni classici principi civilistici nella dimensione costituzionale. Questo, da una parte, conferma il necessario distacco del diritto civile dai metodi puramente concettualistici; e, dall'altra, impone una nuova riflessione sull'autonomia individuale e i suoi limiti. Da qui la sottolineatura, che si trova in un suo scritto di commiato, della funzione del giurista nella società civile, che può anche farlo divenire protagonista impegnato del tumultuoso cammino della società».